

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

(Provincia di Verona)

Repertorio n. 5233

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO – PRIMO STRALCIO – VIA MARSALA E INTERSEZIONE NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'U.E. – NEXTGENERATIONEU- -M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - CIG: 9468410B1A - CUP: C17H19002130004

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di febbraio in Valeggio sul Mincio nella residenza comunale di Piazza Carlo Alberto n. 48, avanti a me Scarpari dott. Emilio in qualità di Segretario Generale del Comune di Valeggio sul Mincio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

Da una parte:

- **Scaramuzzi Annalisa** nata a Brescia il 25/01/1977, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi e Manutenzioni, in nome e nell'interesse del Comune di Valeggio sul Mincio, codice fiscale/partita IVA 00346630239, a ciò autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. 37 del 30/09/2022 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante" o "Ente"

e dall'altra:

- **Celli Nicolò** nato a Rimini (RN) il 03/06/1989 in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante del CONSORZIO CON.CO.S. Soc. Coop. con sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN) – 47822 - in Via dell'Industria n. 44 iscritta al R.E.A. della CCIAA di Rimini al n. 320489 - Cod. Fisc. e P. Iva 04001290404 - che agisce quale impresa

appaltatrice in forma di consorzio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo, di comune accordo rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso, con questo atto ricevuto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016

PREMESSO CHE

a) con determinazione n. 921 del 29/12/2022 del Responsabile Area Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni veniva dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, effettuata tramite la Centrale di Committenza Consorzio CEV, dei lavori di sostituzione e messa in sicurezza pavimentazione centro storico 1° stralcio Via Marsala e intersezione nel Comune di Valeggio sul Mincio, affidando tali lavori al Consorzio Con.co.s. con sede in Via dell’Industria n. 44 Santarcangelo di Romagna (RN) al prezzo di Euro 229.697,68 più IVA di legge;

b) che sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 avvenuta con nota del 29/11/2022 via PEC;

c) che, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010 non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al TAR aventi ad oggetto il presente affidamento;

d) il Consorzio Con.Co.S. risulta iscritto nella White List presso la Prefettura di Rimini con scadenza 03/04/2023;

Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Le parti costituite confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte

integrante e sostanziale del presente contratto. La Stazione Appaltante, per mezzo del suo

rappresentante, come sopra individuato, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto per i lavori di sostituzione e messa in sicurezza pavimentazione centro

storico 1° stralcio Via Marsala e intersezione nel Comune di Valeggio sul Mincio così come

meglio descritto all'art. 1.1 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da

questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto nonché

all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito

"Codice dei contratti") e relativo correttivo e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti

della sua applicabilità, dichiarando di incaricare come consorziata esecutrice la ditta Goitese

Costruzioni S.r.l. con sede in Goito (MN) Via Vasto, 18 C.F. e P.IVA 02610270346.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

9468410B1A

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: C17H19002130004

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad € 229.697,68 (diconsi euro

duecentoventinovemilaseicentonovantasette virgola sessantotto), così suddiviso:

a) euro 223.197,68 per lavori veri e propri al netto della percentuale di ribasso pari al 1,80%;

b) euro 6.500,00 per oneri per la sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. a norma di legge ed è fatta salva la liquidazione

finale.

Il contratto è stipulato a misura.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal

Capitolato Speciale d'Appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il

proprio domicilio legale presso la sede comunale in Piazza Carlo Alberto 48 Valeggio sul

Mincio (pec: consorzioconcos@pec.it). L'Appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato

presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per

l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle

indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, deve essere tempestivamente notificata

dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni

responsabilità.

Art. 5. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed

inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute

negli elaborati progettuali, nell'elenco prezzi unitari, nel cronoprogramma dei lavori, nei

piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto

dalla Ditta appaltatrice.

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti è dovuta all'Appaltatore una

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventipercento) sul valore stimato dell'appalto,

da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle

condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione aggiornato del tasso di interesse

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal

Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30,

comma 5 *bis* del Codice dei contratti.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo

provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria,

ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro)

mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che

il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di

cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2 nonché la dicitura; ***“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”-M2C4 – INVESTIMENTO 2.2*** – ed il relativo logo

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 7. Verifica dei requisiti

È prevista una verifica sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

L'inizio dei lavori avverrà entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

Articolo 9. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Trova comunque applicazione tutto quanto specificato all'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016

Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA e quelli a lui imposti per legge; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale

di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed

aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli

Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano

l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse

ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido verso l'Ente dell'osservanza delle norme

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Articolo 12. Contabilità dei lavori

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la

sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e

non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 13. Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. Relativamente alla compensazione dei prezzi, in deroga al predetto art. 106 si

applica quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito dalla Legge n.

25 del 28 marzo 2022 nonché al D.L. 50/2022 convertito con la Legge 91/2022 ove

applicabili alla fattispecie.

Articolo 14. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 15. Regolare esecuzione, collaudo e gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione deve esser emesso entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori; trattandosi di appalto inferiore alla soglia di rilievo comunitaria come specificato nell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 i lavori possono essere soggetti al certificato di regolare esecuzione sostitutivo del collaudo.

Il certificato di collaudo è eventualmente emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla ultimazione dei lavori.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l'art. 102 del D. Lgs. 50/2016

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

b) nel caso in cui dalla comunicazione antimafia, se necessaria, dovessero emergere nei

confronti della ditta appaltatrice e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 le

cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo D. Lgs.

c) in tutti i casi elencati all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di

condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune

con deliberazione di G.C. n. 9 del 18.01.2019, e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

A tal fine si prende atto che è stata trasmessa copia del predetto Codice al contraente, il

quale dichiara espressamente la sua piena e completa conoscenza. La violazione degli

obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento del Comune di Valeggio

sul Mincio costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione comunale, verificata l'eventuale

violazione, contesta per iscritto il fatto al contraente, assegnando un termine non superiore a

15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non

fossero presentate, ovvero fossero ritenute non accoglibili, si procederà alla risoluzione del

contratto fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. La ditta appaltatrice inoltre dichiara,

ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni

nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 17. Controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 5% (cinqueper cento) né superiore al 15% (quindiciper cento) dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente del Foro di Verona con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

La ditta aggiudicataria risulta regolare nei confronti degli istituti previdenziali giusto DURC prot. n. INPS_34624335 con scadenza 09/06/2023.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 89 co. 1 lett. F-ter del D.Lgs. 81/2008, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

Articolo 20. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

La Ditta Aggiudicataria risulta non tenuta alla disciplina relativa alla Legge 68/99 così come

dichiarato nel DGUE.

Articolo 21. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei

contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati nella misura non superiore al 40% ed alle condizioni e le modalità stabiliti dal

codice degli appalti vigente nonché a quanto stabilito dall'art. 2.9 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia

fideiussoria assicurativa numero 1710.00.27.2799850779 emessa in data 11/01/2023 e

rilasciata da SACE BT SPA Assicurazioni Agenzia di Cesenatico per l'importo di Euro

9.187,91 contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi

l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato

dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici)

giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di prestazioni di competenza dell'Appaltatore nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa dell'Appaltatore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione CAR con polizza numero 1710.00.33.33039439 rilasciata in data 11.01.2023 da SACE BT SPA, con i seguenti massimali:

- a) Partita 1 euro 230.000,00

b) per responsabilità civile terzi di euro 500.000,00 – RC danni a cose e persone

L'Appaltatore ha inoltre in corso di validità la polizza assicurativa RCT/RCO n. 1/35104/61/167207725 emessa da UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Cesena con massimale unico di Euro 3.000.000,00 e quietanza di pagamento sino al 31.12.2023.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione di dati personali*” la Stazione Appaltante informa che i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno raccolti e conservati presso il Comune di Valeggio sul Mincio. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'Appaltatore gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erranei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.

Il DPO nominato dal Comune di Valeggio sul Mincio risulta essere Davide Bariselli e mail: privacy@barisellistudio.it

Articolo 25. Referente

La Stazione appaltante nomina quale suo referente il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Annalisa Scaramuzzi a cui la Ditta aggiudicataria deve fare riferimento per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

Articolo 26. Disposizioni generali di regolazione del contratto

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Speciale d'Appalto rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e relativo correttivo ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione del presente contratto ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti -

comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione

dei lavori e del contratto - sono a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa; nei

riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e

successive modifiche ed aggiunte, in particolare il D.L. 31.10.1980, n. 693, convertito in L.

22.12.1980, n. 891. Ai soli effetti dell'iscrizione di questo atto a Repertorio dei Contratti, le

Parti dichiarano che il valore del contratto è di € 229.697,68 (diconsi euro

duecentoventinovemilaseicentonovantasette virgola sessantotto), corrispondente all'importo

complessivo dei lavori oggetto del contratto. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di

prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a

tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di

legge.

L'imposta di bollo, ai fini della sola registrazione, è assolta con le modalità telematiche, ai

sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di €

45,00.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici su diciassette pagine per intero e la diciottesima per

tre righe che, ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle Parti stesse, le quali l'hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in

modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 *bis* della legge n. 89 del 16.02.1913, così

come modificato dal D. Lgs. n. 110 del 02.07.2010, nella apposizione della loro firma

digitale, verificata a mia cura nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M.

22.02.2013.

PER L'APPALTATORE: CELLI NICOLÒ – FIRMATO DIGITALMENTE

PER IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO: SCARAMUZZI ANNALISA –

FIRMATO DIGITALMENTE

UFFICIALE ROGANTE: SCARPARI EMILIO – FIRMATO DIGITALMENTE